



Decreto n. 2486

Oggetto: provvedimento del Dirigente relativo alle materie oggetto di micro-organizzazione, *con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane* e, nello specifico, sulle materie di cui alla lettera h), i) e m) dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007

Mestre, 31 gennaio 2011.

#### IL DIRIGENTE

- VISTA la nota ARAN Prot. n. 010700 del 26/11/2010;
- VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- VISTI gli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- VISTO l'articolo 65, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il quale stabilisce al comma 1 che: *Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto; ed al comma 2 che In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.*
- VISTE le disposizioni di cui al punto 4, quinto capoverso, della Circolare Ministero Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7, la quale stabilisce che *I limiti e le modalità di applicazione del titolo II e III del nuovo decreto al solo personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai soli tecnologi e ricercatori degli enti di ricerca saranno definiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, fermo restando l'assoggettamento dei contratti integrativi stipulati alle regole previste dagli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del d. lgs. n. 150 del 2009.*
- VISTE le disposizioni di cui al punto 4, capoverso 14, della Circolare Ministero Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7, la quale stabilisce che, *Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi: la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme nell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le*



*forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione.*

- VISTA la nota del Dirigente dell'USR per il Veneto, Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/439/A26 del 13 gennaio 2011, secondo la quale: *Dal combinato disposto delle disposizioni citate, nonché dalle indicazioni contenute nell'allegata **Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13 maggio 2010** (Contrattazione integrativa –Indicazioni applicative del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150) si possono trarre le seguenti conclusioni: 1) devono essere escluse dalla contrattazione integrativa d'istituto, rientrando nei poteri dirigenziali del dirigente scolastico, tutte quelle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007, che si possono ricondurre all'organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane; Relativamente a tali materie è comunque prevista l'informativa alle organizzazioni sindacali. 2) I contratti integrativi d'istituto, sia quelli già conclusi che quelli non ancora sottoscritti, devono conseguentemente essere adeguati alle nuove disposizioni riguardanti la distinzione tra le materie di competenza esclusiva del dirigente scolastico (organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane) e quelle oggetto di contrattazione, in quanto successivi al 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del citato dlgs.150/2009 (art. 54, comma 3-quinquies). Tale adeguamento avrebbe dovuto obbligatoriamente essere disposto (art. 54, comma 3-quinquies) entro il 31 dicembre 2010 (art. 65,1° comma).*
- VERIFICATO che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come sopra citate, il contratto integrativo d'istituto sottoscritto dal Dirigente e dalle Parti Sindacali in data 2 maggio 2007 ha cessato la propria efficacia e non è più applicabile, a partire dal 1 gennaio u.s., per la parte relativa *alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane*, quindi su tutte quelle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007 che si possono ricondurre all'organizzazione degli uffici e alla gestione delle risorse umane e che, per l'effetto delle disposizioni di cui al punto 4, capoverso 14, della Circolare Ministero Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7, *nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione*
- VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera g) e comma 3 del vigente CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007;
- RESA ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7, comma 1, punto III lettera b) del vigente CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007 l'informazione, nel corso dell'apposito incontro tra le parti di cui all'articolo 6 comma 3 del citato CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007,

#### DISPONE:

A partire dal 25 gennaio 2011, nelle materie oggetto di micro-organizzazione, e, nello specifico sulle materie, elencate dalla lettera h) alla lettera m) dell'art. 6 del CCNL 29.11.2007, il Dirigente, nell'ambito delle capacità e dei poteri esclusivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agirà con i seguenti criteri generali, di massima:

### 1. Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa

Sono assegnate dal Dirigente, con proprio atto:

#### al personale docente:

- le attività di docenza aggiuntiva e non docenza aggiuntiva connesse all'effettuazione di progetti e attività di cui al Piano dell'Offerta Formativa, tenuto conto delle indicazioni ivi contenute relativamente al personale coinvolto;
- gli incarichi individuali, compreso l'incarico di funzione strumentale, per attività connesse alla realizzazione del POF, considerate le competenze professionali di ciascun dipendente, con riferimento all'ambito di interesse dell'incarico;



- le attività aggiuntive di docenze relative alle attività di recupero, vista l'individuazione delle discipline oggetto di attività di recupero da parte del Collegio dei Docenti (o del Consiglio di Classe qualora agisca su mandato del Collegio dei Docenti stesso) e considerate le competenze professionali di ciascun dipendente;

#### Al personale ATA:

- le attività di collaborazione e supporto alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, viste le necessità connesse all'effettuazione dei progetti e delle attività di cui al Piano dell'Offerta Formativa stesso, sulla base dei rispettivi profili professionali e considerate le competenze professionali di ciascun dipendente.
- Incarichi specifici, viste le attività di formazione del personale interessato (a mero titolo di esempio: articolo 7) e considerate le competenze e l'esperienza professionale di ciascun dipendente.

## **2. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al Piano delle Attività**

**a) Orario di lavoro personale docente:** L'orario di lavoro del personale docente a tempo pieno per l'espletamento dell'attività didattica sarà articolato in non meno di 5 giorni la settimana, compatibilmente con le necessità didattiche ed organizzative della scuola. Compatibilmente con le citate necessità, l'articolazione dell'orario giornaliero di servizio dei docenti risponderà al criterio della rotazione tra prime ore, ore centrali ed ultime ore e, se possibile, sarà formulato in modo da non prevedere un numero di interruzioni tra le ore di lezione (*buchi orari*), per lo stesso docente, superiore a 3 settimanali. Per l'individuazione dei giorni liberi, qualora previsti, sarà applicato il criterio di rotazione almeno annuale tra tutti i docenti interessati. Qualora non impegnati in attività didattica all'interno delle classi di assegnazione a seguito di eventi che coinvolgono una intera classe (assenza collettiva, viaggi di istruzione, visite didattiche eccetera) i docenti in servizio nelle stesse classi verranno utilizzati per la copertura di supplenze brevi, nell'ambito del rispettivo orario di lavoro e di presenza a scuola. Compatibilmente con le esigenze di definizione dell'orario di lavoro, la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo sarà effettuata a rotazione tra i docenti che hanno lezione prima o dopo l'intervallo stesso.

**b) Ferie e permessi del personale docente:** La fruizione delle ferie di cui all'articolo 13 comma 9 del CCNL 29/11/2007, è subordinata alla possibilità di copertura del docente con personale in servizio. La fruizione dei permessi di cui all'articolo 16 del CCNL 29/11/2007 è subordinata alla possibilità di copertura del docente con personale in servizio. Il permesso fruito va recuperato entro e non oltre i successivi due mesi dalla data di fruizione, previo accordo con il Dirigente o i docenti collaboratori, in attività di supplenza breve.

**c) Orario di lavoro del personale ATA:** L'orario di lavoro del personale sarà formulato sulla base delle necessità di funzionamento delle attività didattiche dell'Istituto e delle aperture al pubblico. I servizi tecnici saranno organizzati in modo da favorire il potenziamento delle presenze nei periodi dell'anno con attività didattiche, prevedendo le attività di manutenzione anche in orario pomeridiano.

**d) Orario di lavoro degli Assistenti Tecnici:** L'orario di lavoro degli assistenti tecnici, ai sensi dell'art. 54 del CCNL, è stabilito in 36 ore settimanali. Per garantire l'ordinario supporto all'attività didattica e la necessaria manutenzione delle attrezzature nei laboratori, l'orario di lavoro degli assistenti tecnici potrà prevedere rientri pomeridiani settimanali. Potranno essere previsti rientri pomeridiani in orario aggiuntivo fino ad un massimo di 3 ore settimanali. In tal caso, l'orario prestato in eccedenza alle 36 ore settimanali verrà cumulato e recuperato in occasione delle chiusure prefestive della scuola o di riposo compensativo in un giorno della settimana in cui non sono previste attività di laboratorio da parte delle classi. Nel giorno di rientro pomeridiano, il personale tecnico fruirà di una pausa obbligatoria di 30 minuti, tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano, per la consumazione del pasto. La fruizione della pausa comporta il recupero della stessa. L'orario potrà essere, inoltre, articolato su 5 giorni settimanali, purchè il giorno di riposo settimanale non comporti eventuali disagi per classi impegnate in attività di laboratorio.

**e) Organizzazione del lavoro degli Assistenti Tecnici e modalità di utilizzazione in relazione al Piano delle Attività:** Ciascun Assistente Tecnico sarà assegnato ad uno o più laboratori, sulla base della classificazione di appartenenza e considerate le competenze professionali maturate. Gli incarichi specifici



saranno assegnati dal Dirigente con proprio atto, considerate le competenze professionali di ciascun dipendente e tenendo conto delle esigenze organizzative relative al piano delle attività.

**f) Orario di lavoro dei Collaboratori Scolastici:** Durante il periodo di apertura dell'Istituto con orario 7:30 – 18:00 (dalla data di inizio delle lezioni al termine degli Esami di Stato) l'orario del personale collaboratore scolastico con lavoro articolato su più turni è determinato in 35 ore settimanali. La riduzione sarà realizzata accantonando un'ora di servizio settimanale (pari a 10 minuti al giorno) da portare a recupero e da utilizzare nei giorni di chiusura prefestiva. I giorni di assenza, non concorrono a maturare i 10 minuti a recupero. La presenza minima nei giorni di apertura pomeridiana dell'Istituto, sarà pari a n. 3 collaboratori. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche l'orario di lavoro sarà esclusivamente antimeridiano, fino alle ore 14:30. In particolari situazioni in cui si renda necessaria l'apertura della scuola per attività relative ai Consigli di Classe e allo svolgimento degli Scrutini intermedi e finali, l'articolazione dell'orario di lavoro dei Collaboratori Scolastici potrà essere modificata, con il prolungamento e/o lo slittamento dell'ultimo turno.

**g) Organizzazione del lavoro dei Collaboratori Scolastici e modalità di utilizzazione in relazione al Piano delle Attività:** I reparti ai fini della vigilanza, della comunicazione e della pulizia dei servizi igienici dopo l'intervallo, saranno assegnati sulla base dei turni di servizio; lo stesso dicasi per la pulizia quotidiana gli uffici di segreteria, della Presidenza e della sala docenti la cui pulizia sarà assegnata ai collaboratori scolastici in turno antimeridiano. Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente con proprio atto, considerate le competenze professionali e l'esperienza nello specifico ambito di ciascun dipendente.

**h) Orario di lavoro del Personale Amministrativo:** L'orario di lavoro del personale amministrativo, ai sensi dell'art. 54 del CCNL, è stabilito in 36 ore settimanali. L'orario di lavoro potrà prevedere rientri pomeridiani settimanali. Potranno essere previsti rientri pomeridiani in orario aggiuntivo fino ad un massimo di 3 ore settimanali. In tal caso, l'orario prestato in eccedenza alle 36 ore settimanali verrà cumulato e recuperato in occasione delle chiusure prefestive della scuola. Nel giorno di rientro pomeridiano, il personale amministrativo fruirà di una pausa obbligatoria di 30 minuti, tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano, per la consumazione del pasto. La fruizione della pausa comporta il recupero della stessa. Per lo svolgimento delle attività connesse all'effettuazione degli scrutini quadrimestrali e finali, potranno essere previste forme di turnazione tra gli assistenti amministrativi del settore Alunni o prolungamenti dell'orario di un assistente amministrativo/giorno, con conseguente recupero.

**i) Organizzazione del lavoro del Personale Amministrativo e modalità di utilizzazione in relazione al Piano delle Attività:** Ciascun Assistente Amministrativo sarà assegnato ad una o più attività tenuto conto delle competenze professionali maturate. Gli incarichi specifici saranno assegnati dal Dirigente con proprio atto, considerate le competenze professionali di ciascun dipendente.

**l) Ferie del personale ATA:** Il personale ATA fruirà di ferie:

- nel periodo dal 1 settembre al termine degli esami di stato, esclusi i periodi di sospensione dell'attività didattica, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola, per non più di due unità di personale per volta per i Collaboratori Scolastici e per non più di tre unità di personale per volta (compreso il DSGA) per il personale Amministrativo.
- nel periodo dal termine degli esami di stato al 31 agosto e nei periodi di sospensione delle attività didattiche garantendo la presenza di non meno di 2 unità di lavoro per i Collaboratori Scolastici e la presenza di non meno di due assistenti amministrativi e di non meno di un Assistente Tecnico .

Le ferie del DSGA dovranno essere coordinate con le ferie dell'assistente amministrativo che lo sostituisce. In caso di concorrenza tra più richieste si darà la precedenza al personale che nell'a.s. precedente non abbia fruito di ferie nel periodo richiesto per esigenze organizzative della scuola. Le richieste di ferie estive dovranno essere avanzate al Dirigente, in forma scritta, entro e non oltre il 30 aprile.

**m) Rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro:** la rilevazione delle presenze e dell'orario di lavoro riguarderà tutto il personale dipendente, ed avverrà tramite sistema automatizzato a badge. Fino ad adeguamento tecnico del sistema di rilevazione automatica, la verifica dell'orario dei docenti avverrà previa firma di inizio e termine servizio da apporre in apposito modulo.



**n) Identificazione del personale a contatto con il pubblico (articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150):** la misura riguarderà tutto il personale dipendente.

**I criteri generali di massima sopra indicati devono ritenersi adottati a partire dal 25 gennaio 2011, indipendentemente dall'a.s. di riferimento, e fino alla sottoscrizione di nuovo CCNL del comparto scuola.**

Il presente provvedimento è composto di n. 5 pagine.

È affisso, in data odierna, all'Albo del Liceo ed è contestualmente pubblicato nel sito web della medesima Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Sandra Carraro